



**COMUNE DI VEGLIE
(PROVINCIA DI LECCE)**

====*==*==*==*==*

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

(art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, e ss.mm. ed ii.)

AVVISO AI CONTRIBUENTI – ANNO 2014
VERSAMENTO DELLA 1^ RATA IN ACCONTO

Ai sensi dell'art.1, comma 707 – lett. B), della Legge n. 147 del 27/12/2013 (la cosiddetta “Legge di stabilità 2014”) e ss.mm. ed ii., **a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’I.M.U. non si applica al possesso dell’abitazione principale**, ad eccezione delle abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – per le quali continua ad applicarsi l’aliquota del 5,6 per mille – e delle relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Ai sensi dell’art. 1, comma 707 – lett. B) punto 3), della Legge n. 147 del 27/12/2013 (la cosiddetta “Legge di stabilità 2014”) e ss. mm. ed ii., **a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’I.M.U. non si applica, altresì, alle unità immobiliari considerate direttamente adibite ad abitazione principale ex legge nonché alle relative pertinenze.**

In particolare sono abitazioni assimilate ex legge all’abitazione principale:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione dagli effetti civili del matrimonio;
- d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28 – comma 1- del D.lgs. n.139 del 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Si ricorda, altresì, che, con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 04/07/2012 di approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell’I.M.U., questo Ente si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 – comma 10 – del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 4 – comma 5 lettera f) – del D.L. n. 16 del 02/3/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012), di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari di ricovero permanenti a condizione che la stessa non risulti locata.

Ai sensi dell'art.1 comma 708 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (la cosiddetta "Legge di stabilità 2014") e ss. mm. ed ii., **a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'I.M.U. relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.**

L'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) rimane dovuta, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 (cosiddetto "Decreto Monti" o "Salva Italia") convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22/12/2011 e ss. mm. ed ii., **a titolo di prima rata per l'anno 2014 per le altre categorie di immobili** tra cui, ad esempio, il secondo garage pertinenziale dell'abitazione principale, le abitazioni diverse da quella principale, i negozi, i magazzini, i laboratori, i capannoni industriali, i terreni agricoli, le aree edificabili ecc. ecc.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.L. n.201 del 06/12/2011 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e ss. mm. ed ii., per i **terreni agricoli** il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a **135** e, in particolare, per il terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a **75** (quest'ultimo coefficiente di moltiplicazione è stato ridotto da 110 a 75 a decorrere dal 1° gennaio 2014 ai sensi dell'art. 1 – comma 707 lettera c) – della Legge n. 147 del 27/12/2013 – cosiddetta "Legge di stabilità 2014" e ss. mm. ed ii.).

L'art.13, comma 13 – bis, del D. L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e ss. mm. ed ii. , dispone che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione da parte dei comuni delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti in materia di I.M.U. decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) – Dipartimento delle Finanze;
- il versamento della prima rata scadente **il 16 giugno** dell'anno d'imposta (es.: anno 2013) è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (es: anno 2013).

In particolare , **l'acconto I.M.U. va determinato sulla base delle aliquote approvate da questo Comune con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 04/7/2012 secondo quanto riportato nell'allegato prospetto- estratto dalla precitata deliberazione di Consiglio.**

I contribuenti sono invitati a consultare il sito web istituzionale del Comune fruendo della operatività del software di calcolo messo a disposizione dei contribuenti dall'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) che permette di stampare il Modello di pagamento F24 già compilato.

L'Ufficio è comunque a disposizione per eventuali necessità di chiarimento, in orario d'Ufficio, presso la Sede Comunale di Via Salice – tel 0832969597 – e-mail ragioneria@comune.veglie.le.it - ragioneria.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it .

Dalla Residenza Comunale, li 5 giugno 2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
(dott. Cosimo Alemanno)



COMUNE DI VEGLIE
(PROVINCIA DI LECCE)

ALIQUOTE I.M.U. IN VIGORE PER L'ANNO 2014

RIF. NORMATIVI	IMMOBILI	CATEGORIA CAT.	ALIQUOTE	
			ALIQ. EX LEGE	APPLICATE
	terreni agricoli		ex lege 0,76%	0,76%
art. 13 comma 6	aree edificabili		ex lege 0,76%	0,92%
art. 13 comma 6	Immobili a disposizione (fattispecie diverse da abitazione principale) compresi immobili coop edilizie e IACP		ex lege 0,76%	0,96%
art. 13 comma 6	altri immobili	A 10 (STUDI PROF.)	ex lege 0,76%	0,92%
art. 13 comma 6	altri immobili	C1 (NEGOZI E BOTT.)	ex lege 0,76%	0,92%
art. 13 comma 6	altri immobili	C3 (ATTIVITA' ARTIG.)	ex lege 0,76%	0,92%
art. 13 comma 6	altri immobili	D5 (BANCHE)	ex lege 0,76%	1,06%
art. 13 comma 6	altri immobili	Imm. di categoria D	ex lege 0,76%	0,97%
		non altrove specificati		
art. 13 comma 7	prima casa e pertinenze	A2-A3-A5-A7-A8	ex lege 0,4%	0,56%
		C2-C6-C7		
art. 13 comma 8	fabbricati rurali ad uso strumentale	D10	ex lege 0,2%	0,1%
art. 13 comma 9	imm.non produttivi Redd. Fond.		ex lege 0,76%	0,97%
art. 13 comma 9	immobili posseduti da soggetti IRES		ex lege 0,76%	0,97%
art. 13 comma 9	immobili locati		ex lege 0,76%	0,96%